

8/6/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/96/SR03/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E
REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI, DEGLI STABILIMENTI E DEGLI
ANIMALI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B), G), H), I) E P), DELLA
LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.**

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Art. 2

lettera h) si propone di sostituire "stessa specie" con "stessa specie o gruppo specie, a seconda delle tipologie animali".

Art. 3

comma 1: sostituire come con" le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento sistema I&R sono schede gestionali che descrivono i processi in BDN e costituiscono il manuale informatico".

Art. 5

comma 7: dopo "operatori. inserire la frase "Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32."

Art. 6

comma 6: dopo "operatori." inserire la frase "Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32."

Art. 8

comma 4: Si suggerisce di inserire dopo "operazioni di raccolta" le parole "di cui all'art. 90 del regolamento".

Art. 9

comma 3: si propone di modificare come di seguito indicato "L'operatore deve verificare prima dell'applicazione di mezzi di identificazione ufficiali, quali boli ruminanti e transponder iniettabili di cui all'allegato III, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035,

l'assenza di altro dispositivo o di segni che ne indicano la rimozione chirurgica oppure l'applicazione non conforme”.

comma 10: si propone di sostituire con “L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali.”

comma 11: si propone di modificare “Alle condizioni, i tempi e le modalità riportati nella normativa di riferimento dell'Unione europea e nazionale, in caso di illeggibilità o smarrimento del documento di identificazione individuale di un equino, l'operatore richiede alla ASL o all'organismo di rilascio competente, il rilascio del duplicato o del sostitutivo del documento unico di identificazione a vita.”

Art.10

comma 5: si propone di modificare inserendo dopo le parole “ulteriori movimentazioni,” la frase:

“ad eccezione di quanto previsto all'articolo 15, comma 5, del decreto 30 settembre 2021”.

Art. 14

comma 3: si propone di modificare con il seguente testo “Il Servizio Veterinario territorialmente competente provvede a registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a capi zero e con nessun evento avvenuto negli ultimi 24 mesi e applica agli operatori quanto previsto dal presente decreto per la mancata comunicazione della cessazione dell'attività.”

Art. 16

comma 3: si propone di inserire dopo le parole “da adottarsi” la frase “di intesa con la Conferenza Stato-Regioni”

Art. 24

Si propone di sostituire tutto l'articolo col seguente testo

“1. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento.

2. Le spese di partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 1 ormativi sono a carico degli operatori”.

Roma, 8 giugno 2022

